

Dr. Elena Borio

Notaio

Via Fermi n.11/a - 37135 Verona
Tel.: 0458202665 - Fax:0458201197
Codice Fiscale: BROLNE69P54A859T

Repertorio n. 10.994

Raccolta n. 7.801

ACCORDO TRA LA SOCIETA' AQUARDENS S.P.A. ED IL COMUNE DI PESCANTINA
----- **NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL CENTRO TERMALE** -----
----- **IN LOCALITA' SANTA LUCIA DI PESCANTINA** -----
----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Imposta di bollo
forfetaria ex art. 1
Tariffa D.P.R. 642/72

Il dieci aprile duemilatredici, -----

----- 10 aprile 2013 -----

in Verona, nel mio studio in Via Enrico Fermi n. 11/A. -----

Innanzi a me dott.ssa Elena Borio, Notaio in Verona, iscritta al Collegio Notarile del
Distretto di Verona, -----

Registrato a Verona 1
il 24 aprile 2013
n. 7634 Serie 1T
Esatti Euro 323,00

----- sono presenti: -----

"**AQUARDENS S.P.A.**", con sede in Pescantina (VR), Via Valpolicella, -----
capitale sociale deliberato per Euro 34.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro
27.000.000,00, -----

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Verona n. 03784080230, -----
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante: -----
GHINATO ENRICO, nato a Verona (VR) il 3 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, -----

il quale interviene in forza dei poteri conferiti dal vigente statuto sociale e dalla delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2013 (ventisette marzo duemilatredici); ----
da una parte; -----

"**COMUNE DI PESCANTINA**", con sede in Pescantina (VR), Via Madonna n. 49, -----
Codice Fiscale e Partita IVA 00661770230, -----
(nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune"), -----
in persona dell'Ing. -----

FANTINATI BRUNO, nato a Verona (VR) il 5 agosto 1970, domiciliato per la carica presso
il Comune, -----

il quale interviene in qualità di Dirigente dell'area "*edilizia privata territorio e patrimonio*" pro
tempore del Comune (nominato con decreto del Sindaco in data 17.01.2013 n. 7, prot. n.
984), in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, -----

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 19.06.2012
(diciannove giugno duemiladodici), immediatamente esecutiva, che, in copia conforme
all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", -----
dall'altra parte. -----

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa,
convengono quanto segue. -----

----- **PREMESSO:** -----

a. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2008 (ventisette
novembre duemilaotto), esecutiva, il Comune di Pescantina ha approvato il "*Piano attuativo
per la costruzione di un'area a destinazione turistica termale sita in S. Lucia di Pescantina Via
Valpolicella*", sottoscrivendo in data 22.12.2009 (ventidue dicembre duemilanove) n. 6840 di
mio repertorio, registrata a Verona 1 il 30.12.2009 al n. 29202 serie 1T, la relativa
convenzione urbanistica; -----

b. che tale convenzione prevedeva, tra l'altro: -----
- che il Comune ed il soggetto attuatore si riservavano di definire con successivo accordo
specifiche agevolazioni per i residenti di Pescantina; -----
- che "*l'area oggetto dell'apposizione di vincolo al pubblico utilizzo potrà essere affidata in gestione ai
titolari dell'iniziativa, al fine di garantire un miglioramento qualitativo del servizio in particolare per*

le aree a parcheggio pubblico; a fronte dei servizi offerti saranno concordate con l'Amministrazione Comunale le tariffe applicate agli utenti"; -----

- che eventuali modifiche alla convenzione avrebbero potuto essere apportate previa approvazione dei contenuti da parte della Giunta Comunale. -----

----- TUTTO CIO' PREMESSO -----

----- SI CONVIENE QUANTO SEGUE -----

----- **ART. 1** -----

Il "COMUNE DI PESCONTINA", con il presente atto, autorizza la società "AQUARDENS S.P.A." a gestire direttamente il parcheggio relativo al centro termale "Aquardens", sia nelle fonti di provento che nella gestione dei costi di manutenzione (manto stradale, gestione del verde, illuminazione, eccetera), di struttura e di sicurezza. -----

----- **ART. 2** -----

La società "AQUARDENS S.P.A." con il presente atto si impegna a garantire la manutenzione e gestione di aree verdi nel tratto di strada che collega l'uscita della SS 12 nel capoluogo con l'ambito termale, in particolare: -----

- aiuola in via Sacco all'uscita della SS.12, con posizionamento del reperto "ponte in ferro"; -

- rotonda via Risorgimento - via Sacco; -----

- sfalcio cigli stradali via Sacco, via Pompea, via Valpolicella; -----

- rotonda via Belvedere, via Sacco; -----

- potatura viale alberato di via Sacco; -----

- rotonda via Pompea, via Valpolicella e parcheggio adiacente; -----

- rotonda via Bardolino, via Valpolicella; -----

- rotonda via Bardolino, via Belvedere. -----

La società "AQUARDENS S.P.A." dovrà effettuare i seguenti interventi: -----

manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, risulta di seguito riassunta: sfalcio dell'erba, manutenzione ordinaria impianto di irrigazione, potatura piantumazione e sostituzioni piantumazioni ammalorate. -----

La società "AQUARDENS S.P.A." assume la responsabilità per danni, a persone o a cose, imputabili alle operazioni di gestione o manutenzione (operazioni di taglio erba, potatura, impianto ed espanto delle essenze, trattamenti antiparassitari, eccetera), mentre è a carico del Comune la responsabilità al di fuori delle operazioni sopradescritte. -----

Le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della convenzione, passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno. -----

E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. -----

La società "AQUARDENS S.P.A." ha l'obbligo di stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile da consegnare in copia al concedente per coloro che effettueranno gli interventi manutentivi, qualora eseguiti in proprio. -----

La convenzione ha durata di anni 10 (dieci); eventualmente rinnovabile con apposito atto. --

L'Amministrazione Comunale - con proprio giudizio discrezionale nel caso vi sia necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 (trenta) giorni. -----

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. -----

L'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento è l'Ufficio Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Pescantina. -----

Qualora venissero riscontrati casi di gestione non conforme a quanto contenuto nella Convenzione il Funzionario preposto inoltrerà contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, invitando il soggetto a ripristinare lo stato di conformità. -----

I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. -----

La società "AQUARDENS S.P.A." sarà comunque sollevata da responsabilità anche in caso di danni arrecati da ignoti. -----

A fronte di tali obbligazioni la società "AQUARDENS S.P.A." potrà utilizzare le aree pubbliche oggetto di manutenzione per l'installazione di cartellonistica pubblicitaria senza che ciò comporti alcun corrispettivo per l'utilizzo dell'area, con l'esonero altresì dell'imposta pubblicitaria dovuta, anche per eventuali affissioni o insegne esterne che siano posizionate in AQUARDENS. -----

----- **ART. 3** -----

La società "AQUARDENS S.P.A." garantisce l'applicazione di una scontistica sul prezzo di ingresso del parco termale piscinale riservata esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Pescantina, pari al 15% (quindici per cento) del prezzo del biglietto. Tale agevolazione verrà applicata nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì, escluse le festività. ---

----- **ART. 4** -----

Con riferimento all'art. 7 della Convenzione Urbanistica, si precisa che le opere di sistemazione dell'intersezione fra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e Via Valpolicella, consistenti sostanzialmente nella modifica alla segnaletica stradale con realizzazione di isole spartitraffico, potranno essere differite temporalmente oltre il termine di richiesta dell'agibilità del primo stralcio funzionale, in analogia alla realizzazione del tappeto di usura. -----

----- **ART. 5** -----

Le spese relative al presente atto sono a carico della società "AQUARDENS S.P.A.". -----

----- **ART. 6** -----

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà rinvio all'art. 11, commi 2 e 3, e all'art. 15 della Legge 241/1990 e al D.Lgs. 267/2000. -----

----- **ART. 7** -----

Si allega al presente atto, previa dispensa dalla lettura avutane dai comparenti: -----

- sub. "A": deliberazione della Giunta Comunale n. 83 in data 19.06.2012. -----

Il presente atto pubblico, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio, del quale occupa due pagine e fin qui della terza, è stato da me letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. -----

L'atto è stato sottoscritto alle ore undici e minuti venti. -----

FIRMATO: -----

GHINATO ENRICO -----

BRUNO FANTINATI -----

ELENA BORIO NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO -----